



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: [cpcastellammare@mit.gov.it](mailto:cpcastellammare@mit.gov.it)

### ORDINANZA N° 65/2015

**Argomento:** Disciplina navigazione Marina della Lobra .

**Località:** Marina della Lobra – Comune di Massa Lubrense.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia:

**VISTE:** le proprie Ordinanze n° 89/97 in data 13.10.97 e n.33/2000 in data 02/06/2000;

**VISTA:** l'Ordinanza sindacale n° 122/15 del Comune di Massa Lubrense;

**RITENUTO:** necessario, in considerazione dell'attuale configurazione del Porto di Marina della Lobra, adeguare la regolamentazione delle attività marittime e portuali, ai soli fini della sicurezza della navigazione, di competenza esclusiva dell'Autorità Marittima.

**CONSIDERATO:** che a prescindere dagli esiti del contenzioso amministrativo in atto circa la gestione del Porto di Marina della Lobra, la sicurezza della navigazione del sorgitore deve essere garantita per mantenere un assetto che contribuisca a conservare elevati standard di sicurezza, ottimizzando le attività connesse;

**VISTI:** la Legge di Difesa del Mare n. 979/82, la “Legge Quadro sulle Aree Protette” n. 394/91, i Decreti del Ministero dell'Ambiente in data 12/12/1997 e 13/06/2000, il “Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella”;

**VISTI:** Il Decreto Dirigenziale 9/2011 della Regione Campania “nuova individuazione dei punti di sbarco del pescato sul Demanio Marittimo ubicato in Regione Campania”; la nota n°5147 in data 06/03/2014; la nota n° 670 del 19/03/2014 dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 3 sud;

**VISTO:** l'Art. 2 della Legge 84/1994

**VISTI:** gli articoli 16, 17, 30, 62, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

### ORDINA

#### ART 1

#### *Campo di applicazione*

- a) La presente Ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nel porto di Marina della Lobra;
- b) Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche

e organizzative del porto, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

## **ART. 2**

### ***Canale di atterraggio – imboccatura***

- a) Il canale di atterraggio del porto di Marina della Lobra, (come meglio indicato con l'allegato 3) deve essere percorso mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte, senza sorpassare e procedendo con una velocità di sicurezza evitando di generare moto ondoso;
- b) Nel canale di atterraggio e comunque per una distanza di 50 metri dall'imboccatura, sono vietati: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altro esercizio che possa intralciare la navigazione.
- c) L'imboccatura deve essere percorsa in perfetto centro dando precedenza alle unità in uscita.

## **ART. 3**

### ***Navigazione ed ormeggi***

- a) La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità dirette alle banchine ed agli specchi acquei in concessione con fondali e lunghezze idonee a riceverle.
- b) La navigazione nell'ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi di cui al successivo articolo 4, deve essere condotta come segue:
  - in relazione alle condizioni meteo marine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile al fine di garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
  - utilizzare i previsti segnali acustici nei casi di scarsa visibilità;
  - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento ed alle eventuali indicazioni ricevute dall'Autorità Marittima;
  - manovrare sempre con la massima prudenza.
- c) Nel bacino portuale sono vietati: la navigazione a vela, la sosta, l'ancoraggio nelle zone non previste, la pesca, le attività subacquee e ogni altro esercizio che generi intralcio, nonché la balneazione.
- d) In ambito portuale non possono accedere né stationare unità da diporto di lunghezza fuori tutto superiore a 14 metri. Tale limite è esteso a metri 15 per le unità adibite al traffico.
- e) Alla banchina di sovraflutto (cosiddetto "nuovo banchinamento"), in attesa della destinazione d'uso che l'Ente gestore vorrà attribuire, per i primi 40 metri dal dente posto in prossimità della radice del nuovo banchinamento, è consentito l'ormeggio di punta per le unità da diporto in transito con ancora alla fonda, secondo la disciplina di cui al successivo art.4, ad unità di lunghezza fuori tutto non superiore a 9 metri e pescaggio massimo di 1,3 metri. La parte restante del nuovo banchinamento è riservata alle unità da traffico stanziali, previa autorizzazione del Comandante del Porto, ed alle unità di soccorso e polizia.

## **ART. 4**

### ***Disciplina degli ormeggi***

- a) Le unità navali da traffico che intendono ormeggiare nel Porto devono concordare con l'Ufficio Locale Marittimo il piano accosti entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente l'operazione, ovvero far pervenire all'Ufficio Locale Marittimo il piano accosti

stagionale. Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri devono essere eseguite alla banchina principale lato nord. Tale ormeggio deve essere lasciato libero al termine delle attività.

- b) Ai motopescherecci stanziali nel porto di Marina della Lobra, per le loro attività, sono riservati i seguenti punti di ormeggio:
- banchina "Medusa", posta a sud est dall'imboccatura, già idoneo quale punto di sbarco come indicato in premessa;
  - tratto di 10 metri della banchina di "Fontanelle" dalla radice del nuovo banchinamento;
  - tratto di 10 metri della banchina principale lato nord fino al limite della concessione "Circolo Nautico".
- c) Le imbarcazioni e i natanti da diporto in transito devono contattare i responsabili delle strutture in concessione per l'assegnazione del posto barca temporaneo, ovvero possono fruire del molo di sovraflutto con le indicazioni di seguito menzionate:
- Per il periodo dal 01/06 al 31/10, le imbarcazioni e i natanti in transito che intendono ormeggiare, presso lo spazio riservato al nuovo banchinamento, per operazioni d'imbarco o sbarco, ovvero per la sosta per un periodo massimo di 48 ore, sempreché la stessa banchina non sia impegnata per altre esigenze, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Locale Marittimo secondo il modello in allegato 1;
  - Per periodo dal 01/11 al 31/05, le unità da diporto stanziali posso essere autorizzate dall'Ufficio Locale Marittimo alla sosta, presso gli spazi riservati al nuovo banchinamento, sempreché la stessa banchina non sia impegnata per altre esigenze, per un periodo massimo di 7 giorni, secondo il modello in allegato 2.
  - Al nuovo banchinamento, nello spazio riservato alle unità da diporto in transito, salvo diversa indicazione del Comandante del Porto, possono ormeggiare le unità da diporto secondo quanto stabilito nel precedente art. 3 comma e. Per i restanti posti di ormeggio presso gli spazi in concessione, sarà cura dei concessionari comunicare all'Ufficio Locale Marittimo, mensilmente e ad ogni variazione, i relativi piani di ormeggio.

## **ART.5**

### ***Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi***

- a) La navigazione all'interno del Porto, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
- unità impiegate in operazioni di soccorso;
  - unità da traffico in uscita o in entrata;
  - motopesca, imbarcazioni e natanti in uscita e in entrata da ormeggi loro assegnati in forma stabile o in concessione;
  - unità in transito.
- b) A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste, l'accosto viene assegnato all'unità che arriva per prima.
- c) La nave che ha ultimato le operazioni d'imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

## **ART. 6**

### ***Obblighi durante la sosta in porto***

Durante la sosta nel porto di Marina della Lobra, tutte le unità devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità, utilizzare idonei e sufficienti cavi e parabordi;

- nel caso di ormeggio di punta, avere l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
- tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
- prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cime, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
- tenere tutte le attrezzature in modo da non sporgere da bordo;
- evitare l'emissione di fumi e di rumori;
- in caso di avverse condimeteo, provvedere a rinforzare adeguatamente gli ormeggi;
- rimanere armate. Il disarmo è consentito solo in casi eccezionali ed in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dall'Autorità Marittima;
- non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo i piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.
- non effettuare imbarco, sbarco e trasbordo di qualsiasi tipo di carburante.

## **ART. 7**

### ***Rinvio a disposizioni particolari, deroghe ed eventi di rilievo***

- a) Le norme della presente Ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Marina della Lobra e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, lavori subacquei, servizio di guardiania, pratica di arrivo e partenza dai porti, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio.
- b) In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze i Comandanti/Proprietari delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima. Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diversi e/o ulteriori misure.
- c) I Comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Ufficio Locale Marittimo ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.
- d) Eventuali particolari deroghe a quanto disposto con la presente Ordinanza possono essere autorizzate, su istanza degli interessati, dal Capo del Circondario previa parere del Comandante del Porto.

## **ART. 8**

### ***Violazioni***

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

**ART. 9**

***Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione***

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n° 89/97 in premessa citata.

Castellammare di Stabia, 02.12.2015

F.to ILCOMANDANTE  
C.F. (CP) Guglielmo CASSONE

**(FAC-SIMILE) in bollo TRANSITO 01/06 – 31/10 NEL PORTO DI MARINA DELLA  
LOBRA**

All' UFFICIO LOCALE MARITTIMO  
*Massa Lubrense*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (1)  
dell'unità da diporto \_\_\_\_\_, lunghezza f.t. \_\_\_\_\_, pescaggio \_\_\_\_\_, ai  
sensi dell'art.4 lett d) dell'Ordinanza \_\_\_\_/\_\_\_\_ :

**CHIEDE**

l'accosto presso la banchina di sovraflutto del porto di Massa Lubrense per il giorno  
\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_(2).

**DICHIARA**

1. di essere residente in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza  
\_\_\_\_\_ e di essere reperibile al n. \_\_\_\_\_;
2. di conoscere integralmente e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n°  
\_\_\_\_/\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

Allega copia del documento di identità, copia della assicurazione, e copia del  
libretto dell'unità.

Massa Lubrense, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

V° dell'Autorità Marittima

\_\_\_\_\_  
(1) Se proprietario, locatario, altro;  
(2) indicare il tipo di operazione.

**(FAC-SIMILE) in bollo    TRANSITO 01/11 – 31/05 NEL PORTO DI MARINA DELLA  
LOBRA**

All'    UFFICIO LOCALE MARITTIMO  
         *Massa Lubrense*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (1)  
dell'unità da diporto \_\_\_\_\_, lunghezza f.t. \_\_\_\_\_, pescaggio \_\_\_\_\_, ai  
sensi dell'art.4 lett. e) dell'Ordinanza \_\_\_\_/\_\_\_\_ :

**CHIEDE**

l'accosto presso la banchina di sovraflutto del porto di Massa Lubrense per il periodo dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_(2).

**DICHIARA**

3. di essere residente in \_\_\_\_\_ alla Via/Piazza  
\_\_\_\_\_ e di essere reperibile al n. \_\_\_\_\_;
4. di conoscere integralmente e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n°  
\_\_\_\_/\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

Allega copia del documento di identità, copia della assicurazione, e copia del libretto  
dell'unità.

Massa Lubrense, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

V° dell'Autorità Marittima

\_\_\_\_\_  
(3) Se proprietario, locatario, altro;  
(4) indicare il tipo di operazione.

Allegato 3

